La Dott.ssa (omissis), con richiesta protocollata in data 25 febbraio 2021, ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla compatibilità della posizione di Avvocato con quella di Socio Accomandante di una Società in Accomandita Semplice appartenente alla "gestione commercianti".

La richiedente, altresì, formula un ulteriore quesito circa la possibilità cumulo tra la contribuzione commercianti INPS "derivante dall'inquadramento del socio accomandate come 'lavoratore'" e l'iscrizione alla Cassa Forense

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

innanzi tutto, l'odierna problematica sottoposta all'attenzione della Struttura degli Studi Deontologici prende, innanzitutto, le mosse dall'articolo 6 del CDF il quale afferma, seppur genericamente, il principio secondo il quale è posto in capo agli iscritti all'Albo degli Avvocati "evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima" rimarcando, altresì, al secondo comma che "le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione".

Il generico "limite" posto dal summenzionato articolo 6 del CDF deve essere letto anche in relazione al contenuto della nuova legge professionale; la disciplina della incompatibilità, e le sue eccezioni, sono, infatti, rispettivamente contenute negli articoli 18 e 19 della L. 247/2012.

Il menzionato art. 18, infatti, sancisce che: "La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Evidentemente la ratio del suddetto articolo (e più in generale di tutta la nuova Legge professionale) è, ancora una volta, quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale.

Pertanto, al netto delle considerazioni di cui sopra, la consolidata giurisprudenza del CNF confermerebbe la possibilità dell'Avvocato di ricoprire anche la qualifica di Socio Accomandante in una S.A.S. (CNF parere n.3/2008, C.N.F. parere n. 45/2012 e C.N.F. sentenza n.136/2015), sempre che l'attività della società e del professionista risultino rispettose dei principi etici e morali dettati dalle norme deontologiche e professionali.

Per quanto riquarda la seconda questione sollevata dalla Dott.ssa (omissis) non è compito della Struttura degli Studi Deontologici rendere pareri in materia previdenziali. Al netto di quest'ultima considerazione, invero, il problema di cumulo non costituire un problema, nel momento dell'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, in forza della circostanza che l'Avvocato non può, in nessun caso, essere un lavoratore dipendente e pertanto i suoi quadagni dovranno esclusivamente pervenire, al netto di quanto stabilito dall'art. 19 della L. 247/2012, da attività di lavoro autonomo e professionale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio

che, attenendosi ai dettami normativi e alle disposizioni richiamati, nonché al parere reso nel suo insieme, l'istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: art. 6 CDF; art. 18 L.p.: socio accomandante - socio lavoratore - incompatibilità